

Autorizzazione Integrata Ambientale e rilevanza penale della violazione delle prescrizioni. Il caso dei rifiuti e delle bonifiche

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Presso la nostra redazione, sono giunte diverse richieste di chiarimento in merito alla portata applicativa dell'art. 29-*quaterdecies* del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 nella versione attualmente vigente, con particolare riferimento alla eventuale rilevanza penale della condotta dell'esercente un impianto provvisto di AIA ma in violazione delle prescrizioni ivi contenute.

Va subito chiarito, sul punto, come se è vero a seguito delle modifiche apportate alla testé citata norma dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*" la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, va sottolineato come tale disciplina di favore sia invocabile solo ed esclusivamente nel caso in cui attenga a violazioni diverse da quelle previste dai commi 3 e 4 della medesima disposizione.

Ed invero, il comma 3 dell'art. 29-*quaterdecies*, è chiaro nel prevedere che "salvo che il fatto costituisca più grave reato" l'applicazione della sola pena dell'ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-*decies*, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

Al contempo, il successivo comma 4 prevede un trattamento sanzionatorio più elevato (ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro ed arresto fino a due anni) nei confronti del soggetto che, pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, non ne osservi le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza sia

relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati (cfr. da ultimo, Cass. pen. 221/18).

Come si vede, e come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'intervenuta depenalizzazione non riguarda una serie di fattispecie, tra cui si annovera la disciplina dei rifiuti, eccezione che va necessariamente ad impingere anche sulla disciplina delle bonifiche, essendo noto che, nella maggioranza dei casi, la bonifica di un'area passa proprio dalla corretta gestione dei rifiuti.

Ciò posto, per la nozione di gestione dei rifiuti rilevante ai fini della configurabilità del reato, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito come non sia corretta la tesi secondo cui si debba fare riferimento alla definizione offerta dall'art. 183 D.lgs. 152/06, lasciando quindi esenti da sanzione penale quei soggetti che si rendano responsabili di condotte non contemplate dalla norma.

L'art. 183, comma 1, lett. n) TUA definisce, come noto, la gestione come *"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati"*.

Si tratta, ha però chiarito la Suprema Corte di Cassazione, di una definizione ampia, che sostanzialmente comprende ogni fase del ciclo dei rifiuti, dal momento della loro produzione alla loro definitiva eliminazione, attraverso l'indicazione delle operazioni che la caratterizzano e che va letta considerando l'insieme delle disposizioni riguardanti la disciplina dei rifiuti e le modalità di svolgimento delle varie operazioni, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le singole attività al fine di sottrarle all'applicazione della normativa di settore (cfr. Cass. pen. 50143/18).

Valentina Stefutti

Pubblicato il 9 gennaio 2019

© **Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)